

Da: abruzzo.controllo@corteconticert.it
Inviato: venerdì 12 maggio 2023 13:08
A: protocollo@pec.comune.notaresco.te.it; digiustino.luca@legalmail.it
Oggetto: DELIBERAZIONE N. 136/2023/PRSE
Allegati: Del. n. 136_2023_PRSE_Notaresco (TE)_signed_signed_signed.pdf

Si trasmette, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Notaresco, la deliberazione indicata in oggetto.

Comune di Notaresco
(Provincia di Teramo)

Arrivo

Prot n.0005771 del 12-05-2023



Distinti saluti.



CORTE DEI CONTI

**SEGRETERIA E SERVIZI DI
SUPPORTO**
Sezione regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@corteconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di Notaresco (TE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 5 maggio 2023, n. 25, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Notaresco (di 6.484 abitanti) acquisiti in data 14 dicembre 2022, protocollo n. 5367.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 17 marzo 2023, prot. n. 1270, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari in esame.

Con nota del 12 aprile 2023, acquisita data 13 aprile 2023 con protocollo n. 1593, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "organo di garanzia", una "*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regularità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "modalità" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "forme" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "modalità" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un "sistema giustiziale" che

ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 Codice di giustizia contabile). Le forme dell'unico grado contemplate dal citato Codice di giustizia contabile realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di "controllo officioso" ed una di "impugnativa" ad iniziativa di parte; l'intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e la consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20 del 2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l'oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla "modalità" di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione", al fine di consentire di "collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: "le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 90/2022/PRSE i rendiconti 2019 e 2020.

2.1. In primo luogo, bisogna evidenziare come la predetta pronuncia sia stata adottata in data 11 aprile 2022 con l'esercizio 2021 già definito, pertanto, per molte criticità ivi presenti non è stato possibile per il Comune adottare misure correttive (in modo principale per la corretta gestione del disavanzo che non risulta iscritto nella sezione "Spesa" neanche nell'esercizio in esame).

2.2. Ciò posto, si evidenzia la tardiva approvazione del rendiconto in esame oltre il termine del 30 aprile 2022 (delibera di Consiglio comunale n. 2 del 20 giugno 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

3.1. Si evidenzia in primo luogo una discordanza sugli accertamenti e, di conseguenza, sui residui attivi per euro 450 tra i dati estrapolati da BDAP con quelli riportati nella relazione al rendiconto. L'Ente ha chiarito che "Trattasi di differenza erroneamente indicata dal revisore".

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione

annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022). In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	658.860	-	658.860
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	648.263	-	648.263
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	10.597	-	10.597
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	4.147	-	4.147
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	6.450	-	6.450

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4). Tale saldo è pari ad euro 514.491.

In merito al Titolo 4 si riscontra, ai sensi dell'articolo 204 del Tuel, un miglioramento, rispetto all'anno 2020, del livello di indebitamento pari al 6,07 per cento, comunque nei limiti della vigente normativa.

L'Organo di revisione, su tale aspetto, ha ribadito *"di ravvisare il punto critico della gestione finanziaria rappresentata dalla sottoscrizione di Mutui contratti dall'Ente negli anni precedenti nonostante una bassa capacità di rimborso"*.

Circa le spese, invece, ha invitato l'Ente *"a perseguire il buon funzionamento dei servizi gestiti tenendo conto dei principi di riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi, anche usufruendo, ove possibile, dell'esternalizzazione di funzioni o servizi"*.

Si riscontra la mancata applicazione della quota di disavanzo generato dal rendiconto 2018 di euro 76.845.

L'Ente ha utilizzato *"Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili"* per euro 54.506.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 198.875 che, rispetto al rendiconto 2020, deriva:

- per euro 88.100 da avanzo disponibile per *"salvaguardia equilibri di bilancio"*;
- per euro 14.341: dal riscontro fornito non si evince la natura di tale voce rispetto al rendiconto 2020;
- per euro 96.435 da vincoli.

In merito all'utilizzo di avanzo libero per salvaguardia degli equilibri di bilancio è stato rappresentato che: *"L'avanzo di amministrazione 2020, pari ad euro 88.099,67, è stato utilizzato quanto ad euro 80.000,00 in sede di assestamento generale di bilancio e contestuale salvaguardia degli"*

equilibri per l'esercizio 2021 per l'importo di euro 80.000,00 per «servizi scolastici» ed in particolare per il trasporto scolastico”.

La gestione di parte capitale produce saldi pari a zero, pertanto, l'equilibrio generale è dato dalle risultanze della parte corrente.

Ciò posto, bisogna evidenziare, come nel riscontro fornito, l'Ente abbia rappresentato che: *“Come nei precedenti rendiconti 2019 e 2020, anche per il 2021 sono state destinate risorse con carattere straordinario per la spesa corrente. Le somme afferenti al recupero dell'evasione tributaria per IMU accreditate all'ente dal 01/01/2021 al 31/12/2021 [fonte software Halley da estrapolazione dati Siatel], ammontano ad euro 206.143,37. La medesima tipologia di entrate (recupero da evasione tributaria per IMU) è stata di euro 253.902,21 per l'anno 2020 ed euro 266.513,85 per l'anno 2022. Al recupero di tale evasione tributaria IMU provvede direttamente l'ufficio finanziario (senza spese o costi per società esterne)”.*

Tenuto conto sia del carattere eccezionale delle entrate da recupero dell'evasione tributaria e sia dell'attuale congiuntura economica, si sollecita una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per garantire l'equilibrio dell'Ente, monitorando la spesa e parametrarla agli effettivi incassi registrati.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	2.072.085
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.735.779
Fondo contenzioso	80.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	9.167
Fondo garanzia debiti commerciali	97.517
Avanzo di amministrazione	149.622

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 11.035.106 ed euro 9.367.092). In questa fase emerge la discordanza tra i dati estrapolati BDAP e quelli della relazione al rendiconto per euro 450 (l'Organo di revisione riporta residui attivi per euro 11.034.656), conseguentemente tale discrasia si ripercuote sull'avanzo disponibile. Il chiarimento dell'Ente su tale incoerenza è riportato sopra al punto 3.1.

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è nuovamente pari a zero, così come nell'anno 2020.

5.1. Dall'analisi dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità si evidenzia quanto segue. Si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul capitolo 250 di numerose partite relative al rimborso rate mutui del servizio idrico integrato (euro 56.508 - anno 2010, euro 56.508 - anno 2011, euro 53.500 - anno 2012, euro 53.105 - anno 2013, euro 53.105 - anno 2014, euro 37.913 - anno 2015, euro 30.623 - anno 2016). Parimenti, sul capitolo 122, in merito ai ruoli TARI emergono partite risalenti nel tempo (euro 33.502 - anno 2014, euro 65.866 - anno 2015, euro 116.330 - anno 2016, euro 116.515 - anno 2017, euro 98.605 - anno 2018). Emergono, inoltre, accertamenti di tipo generico: a titolo di esempio, il n. 10 del 2019 (euro 49.392), il n. 25 del 2021 (euro 664.887) e il n. 33 del 2021 (euro 100.000).

Si raccomanda sia una verifica dell'esigibilità dei crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione e sia una maggiore trasparenza nell'assunzione di accertamenti che devono tener conto degli elementi fondamentali dettati dalla vigente normativa per la loro iscrizione in bilancio.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul capitolo 143-12 dell'impegno 125 del 2019 "Affidamento servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione del tributo Tari per gli anni 2019/2021 alla ditta Cityposte Delivery Srl CIG: ZA1280FA86" che presenta la disponibilità di euro 6.947 o dell'impegno 226 del 2015 sul

capitolo 823-4 "servizio di manutenzione ed assunzione della responsabilità degli impianti di pubblica illuminazione del comune di notaresco approvazione quadro economico post-gara e impegno di spesa" di euro 10.000. Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, sui seguenti residui non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa è compatibile con il correlato cronoprogramma:

- "p.r.g. programma operativo "po.1 società agricola dora srl" destinazione risorse economiche" per euro 103.037 relativo all'anno 2013 e un sub impegno per euro 7.015 relativo all'anno 2016;
- "intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico in località centro storico di Notaresco 1 stralcio accertamento somme in entrata ed impegno di spesa - cup: b41e17000190001" che presenta vari sub impegni, per un totale di euro 53.492, relativi all'anno 2018.

Si ricorda, nuovamente, che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 1.443.125) una somma pari al 51,23 per cento dei residui mantenuti (euro 2.817.063 di cui euro 1.285.397 relativi alla competenza ed euro 1.531.665 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 292.654) una somma pari allo 21,32 per cento dei residui mantenuti (euro 1.372.618 di cui euro 559.104 relativi alla competenza ed euro 813.514 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (accantonato euro 36.044 su un totale residui di euro 545.986 di cui euro 352.121 relativi agli esercizi precedenti al 2021) e la Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (accantonato euro 256.609 su un totale residui di euro 620.011 di cui euro 426.446 relativi agli esercizi

precedenti al 2021), ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (totale residui di euro 206.622, di cui euro 34.947 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 15,73 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 41,43 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 68,48 per cento e al 30,40 per cento ed uno a residui pari al 36 per cento per il Titolo 1 e al 29,15 per cento per il Titolo 3.

Tale *trend* non ottimale nella gestione dei crediti pregressi viene confermato dai dati della riscossione dell'evasione tributaria, che presenta riscossioni per euro 924.450 a fronte di accertamenti per euro 2.720.849.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021

Entrata	Modalità di riscossione - Volontaria	Modalità di riscossione - Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta con servizi di supporto	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Gestione diretta con servizi di supporto
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie
Proventi acquedotto	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
Proventi canonici depurazione	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

In merito agli agenti contabili dell'Ente, l'Organo di revisione rileva, nel questionario al rendiconto che gli stessi non hanno reso il conto della propria gestione evidenziando che sono "in corso di acquisizione, comunque i controlli eseguiti".

Nello stesso questionario, l'Organo di revisione ha attestato i crediti riconosciuti formalmente come assoluti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio.

Nella relazione al rendiconto viene invece raccomandato, per le entrate, "di assumere senza indugio atti d'indirizzo per favorire azioni incisive di recupero dei crediti, ulteriori e aggiuntive rispetto alle ordinarie attività poste in essere dall'Agente della Riscossione incaricato, per il contrasto all'evasione e comunque tali da accorciare i tempi della riscossione, favorendo e/o migliorando così anche la ragionevole certezza delle previsioni di entrata". Ulteriormente, si rileva la necessità "di valutare bene l'eventuale avanzo libero da utilizzare, in base agli effettivi incassi delle somme a residui attivi".

La Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.2. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, emerge un accantonamento di euro 97.517 e la percentuale per la sua quantificazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, commi 862 e 863 della legge n. 145 del 2018 (cfr. domanda 6.4 - sezione II del questionario al rendiconto 2021). Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Sulla base di quanto attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2021, l'Ente ha registrato ritardi nei pagamenti superiori ai sessanta giorni; pertanto, la quota da applicare è stata del 5 per cento.

5.3. L'Organo di revisione rileva, nel questionario al rendiconto, il mancato accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali.

5.4. Sono stati, altresì, chiesti all'Ente elementi di dettaglio circa la gestione dei fondi Covid. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

In primo luogo, emerge l'assenza di vincoli e nel riscontro fornito viene precisato che "nel rendiconto 2021 non risultano motivazioni di vincoli specifici, sia a titolo di fondo funzioni fondamentali sia a titolo di ristori, in quanto le somme sono state tutte utilizzate (impegnate e liquidate) nell'anno".

La certificazione inviata relativa all'anno 2021 evidenzia un saldo positivo di 48.738 derivante da:

- maggiori entrate per euro 144.244;
- minori spese per euro 7.000;
- maggiori spese per euro 102.506.

L'assenza dei vincoli crea evidenti perplessità, alla luce del saldo positivo della certificazione e dell'assegnazione di euro 33.472 a titolo di fondo funzioni fondamentali (cfr. Finanza locale - banche dati enti locali). Parimenti, in merito ai vincoli apposti nel rendiconto 2020 (euro 96.435) si constata, per il tramite dell'allegato a/2 del rendiconto in esame, la valorizzazione della colonna "Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)" per pari importo. Nel riscontro istruttorio, l'Ente ha indicato esclusivamente la natura dell'importo ("Le risorse vincolate pari ad euro 96.434,93, derivano dal seguente prospetto: Entrate vincolate euro 277.860,93 - Somme impegnate euro 181.426,00 = Differenza vincolata euro 96.434,93"), senza fornire ulteriori chiarimenti.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha attestato esclusivamente di aver "verificato che l'ente ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web".

Tenuto conto del prossimo adempimento in merito alla certificazione relativa all'anno 2022, si sollecita l'Ente a prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione. Tale aspetto è meritevole di particolare attenzione alla luce delle difficoltà dell'Ente nella gestione della spesa corrente, che beneficia, ormai da anni, di trasferimenti eccezionali. Pertanto, l'ulteriore eventuale restituzione di contributi ricevuti e non spendibili potrebbe creare tensione agli equilibri bilancio tenuto anche conto dell'assenza di vincoli specifici.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 404.071. Nel prospetto degli equilibri di cassa, presente sul questionario, viene erroneamente riportato il valore di euro 970.469.

Circa la parte vincolata, nella relazione al rendiconto, viene riportato l'importo di euro 678.487, pertanto, l'importo da reintegrare a fine esercizio è pari ad euro 274.416.

Risulta attivata, nel corso dell'anno, l'anticipazione di tesoreria per euro 500.716, interamente restituita a fine esercizio. Tale importo è inferiore rispetto a quello ricevuto nell'anno 2020 (euro 621.255), ma resta comunque superiore a quello del 2019 (euro 418.430). Si richiamano, nuovamente, tutte le osservazioni, presenti nella precedente deliberazione di questa Sezione, relative all'utilizzo di tale istituto. Parimenti, non si può non evidenziare che il ricorso alle risorse del Tesoriere, nonché all'uso di entrate vincolate per spesa generica, denotano, ancora una volta, come l'Ente debba porre in essere azioni volte alla riduzione della spesa corrente al fine di poter garantire la liquidità necessaria per ristabilire l'equilibrio in termini di cassa senza il costante ricorso a risorse esterne. Non è stato fatto ricorso, invece, all'anticipazione di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 42,47 giorni.

In merito, l'Ente, pur avendo rispettato il limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non rispetta quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

L'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con particolare riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 564.661 con 90 imprese creditrici.

Organismi partecipati

7. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 30 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota di partecipazione
Ruzzo Reti s.p.a. - mantenimento	2,2727%
Asmel Consortile a r.l. - mantenimento	una quota societaria
Cirsu s.p.a. - fallimento	16,66%
Notaresco Patrimonio s.r.l. - in scioglimento	100%
Notaresco Sociale s.r.l. - in scioglimento	51%
GAL - Terreverdi Teramane soc. consortile a r.l. - mantenimento	Quota pari ad euro 2.000

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Dall'analisi delle suddette delibere emerge che non sono previsti azioni di razionalizzazione.

Dalla relazione tecnica allegata alla delibera n. 19 del 2022 risulta quanto segue.

Con delibera di Consiglio n. 21 del 22.11.2016 il Comune di Notaresco ha aderito al GAL - Terreverdi Teramane soc. consortile a r.l. ma *“la Società ha recentemente comunicato che è ancora inattiva; si mantiene dunque la partecipazione in Società e si attende l'attivazione e implementazione dei servizi”* mantenendo così invariata la ricognizione già fatta per l'esercizio precedente.

La società Notaresco Patrimonio s.r.l. è stata costituita in data 20 novembre 2007 e l'Ente è socio unico, ma con *“atto n. 33 del 29.11.2012 il Consiglio Comunale ha deliberato la cessione delle quote della società, non ritenuta più strategicamente utile per il perseguimento dei fini istituzionali. Successivamente, con verbale di Assemblea del 10.08.2015 è stata posta in scioglimento dal 23.12.2015. Liquidatore è stato nominato il dott. (OMISSIS) con verbale del 23.02.2016”*. Sempre nella relazione tecnica viene attestato che non c'è alcun onere a carico del bilancio comunale e che: *“Alla data odierna è stata ricevuta una proposta per l'acquisizione dell'immobile e il liquidatore sta trattando con*

il cessionario del credito ipotecario, originariamente vantato dalla Banca Tercas Spa. L'accettazione della proposta, e quindi la cessione dell'unico asset della società, comporterebbe, a seguito della rinuncia dell'unico socio Comune di Notaresco dei crediti vantati, l'immediato scioglimento della società, auspicabilmente nel corso dell'anno 2023".

La società Notaresco Sociale s.r.l., invece, è stata costituita nel 2002 ed il Comune ha una quota del 51 per cento con il 49 per cento in possesso della cooperativa sociale "I Colori".

È stato al riguardo evidenziato che: *"la durata della società era fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria. Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.01.2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato. Con recente delibera di Giunta Comunale, n. 93 del 15.12.2021, "Cessazione Notaresco Sociale- Atto di indirizzo", è stato dato mandato al Responsabile preposto di procedere alla cessazione definitiva della Società, che dovrebbe avvenire entro il primo trimestre 2023".*

Per le suddette tre società, sostanzialmente, la situazione è rimasta identica a quella della precedente ricognizione, essendo stata solo spostata in avanti la definizione delle posizioni delle società.

È stato chiesto un aggiornamento sulle partecipate Notaresco Patrimonio s.r.l. e Notaresco Sociale s.r.l. L'Ente ha così relazionato: *"Sul punto il funzionario del Comune addetto alle partecipate con comunicazione del 31/03/2023 così ha riferito: «Entrambe le società sono in fase di liquidazione. Su entrambe gravano richieste risarcitorie da parte di creditori.*

Per la Notaresco Sociale è stato conferito incarico per chiudere gli ultimi bilanci, che non erano stati predisposti, e poi si proverà ad effettuare la cancellazione. Sulla Notaresco Patrimonio ci sono pretese risarcitorie da parte di un Istituto di credito e si sta cercando di trovare una soluzione per assolvere il debito»".

Rinnovando, pertanto, i rilievi già formulati da questa Sezione con la precedente deliberazione, si rappresenta, ulteriormente quanto segue.

La Sezione ha avuto modo di precisare, in occasione del giudizio sulla parificazione del Rendiconto regionale (decisione n. 141/2020/PARI, relazione allegata, vol. IV) che il Piano di razionalizzazione deve costituire l'occasione per la programmazione e l'adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli obiettivi di contenimento e di efficientamento degli organismi partecipati. Conclusivamente sul punto deve, dunque, rilevarsi come il piano di razionalizzazione succitato non risulti adeguatamente motivato in ordine alle misure da intraprendere nella gestione degli organismi partecipati considerando che gli atti presentano le stesse azioni con la sola modifica della data entro cui devono svolte. Circa il prospettato debito della società Notaresco Patrimonio, si ricordano all'Ente la normativa prevista dal TUSP, nello specifico l'articolo 14, comma 5, che così dispone: *"Le*

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

Pertanto, lo stato di scioglimento delle società non risulta compatibile con eventuali interventi del Comune. Tali principi sono stati, peraltro, oggetto di specifico approfondimento da parte di questa Sezione nella recente deliberazione n. 58/2023/VSG, a cui integralmente si rinvia.

In merito alla Cirsu s.p.a. non emergono, invece, informazioni. Dalla visura camerale si ricava che il Comune è ancora presente tra i soci e che “in data 19.7.2017 è stato emesso dal Tribunale di Teramo decreto di omologazione del concordato fallimentare. In data 16.2.2021 è stato depositato decreto ai sensi dell'articolo 129, comma 2, l.f.”.

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che tale ricognizione ha riguardato la totalità delle partecipate attestando l'assenza di casi di mancata conciliazione. Circa la doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo viene fornita la risposta “non ricorre la fattispecie”. Nella relazione al rendiconto, nulla viene rappresentato in merito agli organismi partecipati.

Tenuto conto di questo e di altri errori nella compilazione del questionario (a titolo di esempio il già menzionato errore nel prospetto degli equilibri di cassa) si richiama, dunque, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

Debiti fuori bilancio

8. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario relativo ai debiti fuori bilancio (prot. SC_ABR n. 4313 del 9 novembre 2022) e nella relazione al rendiconto emerge che l'Ente non ha riconosciuto partite nell'esercizio in esame.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dalla consultazione del sito non risulta presente o facilmente individuabile uno specifico regolamento in materia, pertanto, si richiamano tutte le osservazioni formulate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite previsti dalla vigente normativa.

9.3. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha rilevato l'assenza di certificazione nella costituzione del fondo per il salario accessorio in quanto "non richiesto o non ricorre la fattispecie". Inoltre, rappresenta che entro il 31 dicembre 2020 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, ma senza il parere dell'Organo stesso. In riferimento al fondo per il salario accessorio si ricorda che: "la costituzione del «Fondo» deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza." (Cfr. deliberazione n. 7/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per il Lazio).

9.4. Sempre nello stesso questionario viene rilevato il mancato aggiornamento degli inventari, necessari a determinare l'effettiva consistenza del patrimonio. Pertanto, al fine di garantire la massima veridicità alle scritture contabili, si raccomanda di porre in essere azioni volte al tempestivo aggiornamento dei valori.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato

istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 14 aprile 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022 per euro 68.199;
- gli incassi aumentano da euro 12.894.799 del 2021 ad euro 16.330.450 del 2022; si riscontra un incremento delle entrate del Titolo 3 "Entrate extratributarie" (da euro 579.227 nel 2021 ad euro 784.594 nel 2022), del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" (da euro 119.110 ad euro 1.312.297) e del Titolo 7 "Entrate per conto di terzi e partite di giro" (da euro 7.385.338 ad euro 10.232.281 dovuto in particolare all'utilizzo degli incassi vincolati per la spesa corrente);
- i pagamenti passano da euro 13.001.212 del 2021 ad euro 16.105.683 del 2022; l'incremento è riconducibile sia alla macroarea 1.03.00.00.000 "Acquisti di beni e servizi" (da euro 3.640.158 ad euro 3.100.311) e sia alla gestione della cassa vincolata utilizzata per spese correnti come evidenziato nel punto precedente;
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" emerge un fondo di cassa per euro 628.838, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2021 (euro 404.071).

Si rileva, infine, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 8.918. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

Si sottolinea la necessità di una corretta quantificazione della cassa vincolata, tenuto conto sia dell'importante incremento delle entrate del Titolo 4 e del livello inferiore di spese del Titolo 2 e sia per le croniche evidenziate difficoltà al pieno reintegro della stessa.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a garantire un livello di spesa coerente con l'effettivo incasso delle entrate;
- al monitoraggio delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità crediti pregressi nonché a valutare la congruità dell'FCDE;
- ad una gestione di cassa volta alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria ed al reintegro della cassa vincolata;

- a porre in essere azioni volte alla corretta registrazione del disavanzo pregresso, alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a adottare adeguate misure volte ad una celere conclusione delle operazioni di dismissione delle partecipazioni;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere, nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Notaresco (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
12.05.2023
09:33:11
GMT+01:00